

Profond

Regolamento di investimento

1^o gennaio 2025

In caso di divergenze giuridiche tra
il testo originale e la traduzione in italiano è
determinante quello in lingua tedesca.

Indice

Contenuto	Pagina
Abbreviazioni e termini	3
1. Obiettivi e principi	4
Art. 1 Politica di investimento.....	4
Art. 2 Obiettivo.....	4
Art. 3 Sostenibilità.....	4
Art. 4 Attuazione.....	4
Art. 5 Controlling.....	4
2. Organizzazione, compiti e competenze	4
Art. 6 Consiglio di fondazione.....	4
Art. 7 Comitato Investimenti.....	4
Art. 8 Responsabile Investimenti.....	5
Art. 9 Banca depositaria.....	5
Art. 10 Contabilità titoli.....	5
Art. 11 Integrità e lealtà.....	5
3. Direttive generali	5
Art. 12 Contenuto.....	5
Art. 13 Restrizioni di investimento.....	5
Art. 14 Esercizio del diritto di voto come azionista.....	6
Art. 15 Piano di informazione.....	7
4. Riserve di fluttuazione di valore	7
Art. 16 Riserve di fluttuazione di valore.....	7
5. Disposizioni varie	7
Art. 17 Riserva di modifiche.....	7
Art. 18 Entrata in vigore.....	7
Allegati al regolamento di investimento	8
Allegato A: Asset allocation strategica (dal 1° gennaio 2025).....	8
Allegato B: Indice di riferimento del portafoglio complessivo (dal 1° gennaio 2025).....	9
Allegato C: Direttive di investimento.....	10
Art. 1 Liquidità/crediti.....	10
Art. 2 Obbligazioni CHF.....	10
Art. 3 Obbligazioni in valuta estera.....	10
Art. 4 Azioni Svizzera.....	10
Art. 5 Azioni Estero.....	10
Art. 6 Immobili Svizzera.....	11
Art. 7 Immobili Estero.....	11
Art. 8 Investimenti in infrastrutture.....	11
Art. 9 Investimenti alternativi.....	11
Allegato D: Principi di bilancio.....	12
Allegato E: Controllo e rappresentazione delle posizioni in derivati.....	13
1. Principi della rappresentazione.....	13
2. Principi di gestione.....	13

Abbreviazioni e termini

FdI	Profond Fondazione di investimento
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP 2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LInFi	Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria)
OInFi	Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria)
CO	Codice delle obbligazioni
CF	Consiglio di fondazione
CF FdI	Consiglio di fondazione Profond Fondazione di investimento

1. Obiettivi e principi

Art. 1 Politica di investimento

1 La politica di investimento si basa sul mandato legale e sulle esigenze degli assicurati. Il relativo allineamento è garantito da uno studio periodico di asset liability management (ALM). La politica di investimento è orientata a lungo termine verso valori reali (ad es. azioni, immobili), al fine di garantire la sicurezza e il rendimento sufficiente degli investimenti, l'adeguata ripartizione dei rischi e la copertura del fabbisogno prevedibile di mezzi liquidi.

2 Nell'investimento del patrimonio deve essere rispettato il principio di un'adeguata ripartizione dei rischi; in particolare, i capitali devono essere ripartiti tra diverse categorie di investimento, regioni e settori economici (art. 50 cpv. OPP 2).

3 Tutte le persone o gli enti incaricati della gestione patrimoniale della Fondazione devono rispettare la carta e le linee guida dell'ASIP.

Art. 2 Obiettivo

1 L'obiettivo a lungo termine viene definito specificando una struttura patrimoniale strategica (Strategic Asset Allocation «SAA» = benchmark).

Art. 3 Sostenibilità

1 Il principio centrale della strategia di investimento è il conseguimento di un rendimento sostenibile a lungo termine, nel rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance:

- influenza come azionista attivo attraverso l'esercizio dei diritti di voto.
- allineamento delle direttive di investimento agli standard riconosciuti in Svizzera.
- decisioni di investimento per gli immobili di proprietà sulla base di considerazioni relative al ciclo di vita.
- Con le aziende e gli immobili in cui Profond investe puntiamo al dialogo per incoraggiare i nostri interlocutori a diventare più sostenibili.

Art. 4 Attuazione

1 Gli investimenti sono detenuti presso la banca depositaria, l'emittente, l'amministratore o altrove.

2 Il Consiglio di fondazione convoca e incarica il Responsabile Investimenti, il Consiglio di fondazione di Profond Fondazione di investimento (Fdl), il Comitato Investimenti e l'Investment Controlling.

3 Gli investimenti devono essere effettuati entro scostamenti tollerati (margini di manovra) dalla strategia di investimento.

4 I rischi di investimento sono diversificati.

5 In linea di principio, i rischi di mercato non sono coperti. In caso di fluttuazioni valutarie o di mercato dovute a eventi straordinari, il Comitato Investimenti può ordinare coperture temporanee.

6 In linea di principio, la gestione patrimoniale di tutti gli investimenti è affidata a gestori di portafoglio esterni.

7 I rischi valutari per le azioni estere possono essere coperti. Per tutte le altre classi di investimento, il rischio valutario è in linea di massima coperto, se possibile, al valore di mercato.

Art. 5 Controlling

1 Il Controlling della gestione patrimoniale avviene indipendentemente dall'attività di investimento vera e propria.

2 Il Controlling monitora il rispetto di tutte le direttive legali, normative e contrattuali per la gestione del patrimonio e riferisce al Consiglio di fondazione sui risultati ottenuti.

3 La rendicontazione ordinaria comprende almeno indicazioni

- sulla struttura patrimoniale.
- sul rispetto dei margini di manovra tattici concessi.
- sui risultati degli investimenti (portafoglio complessivo, classi di investimento).
- sui risultati dei singoli gestori di portafoglio.
- sui rischi assunti.
- sulla conformità ai requisiti legali, al regolamento di investimento, alle direttive di investimento e ai requisiti contrattuali.

2. Organizzazione, compiti e competenze

Art. 6 Consiglio di fondazione

1 Il Consiglio di fondazione è responsabile

- di definire gli obiettivi e i principi della gestione patrimoniale e monitorare l'attuazione del processo di investimento.
- di esaminare periodicamente la corrispondenza a medio e lungo termine tra attività e passività (studio ALM).
- di definire i requisiti che devono essere soddisfatti dalle persone e dagli enti che investono e gestiscono il patrimonio dell'istituto di previdenza.

2 Il Consiglio di fondazione approva

- il regolamento di investimento e l'asset allocation strategica (SAA).
- la selezione del Global Custodian e di eventuali altre banche depositarie.
- contratti speciali.
- nuovi impegni in investimenti alternativi o illiquidi.

3 Il Consiglio di fondazione monitora

- il Comitato Investimenti.
- il Responsabile Investimenti.
- il CF Fdl.

Art. 7 Comitato Investimenti

1 Il Comitato Investimenti è composto da un massimo di cinque membri, ovvero da almeno un membro del Consiglio di fondazione di Profond Istituto di previdenza e/o da membri esterni ed è presieduto dal Presidente del Comitato Investimenti. Il Responsabile Investimenti partecipa alle sedute del Comitato Investimenti senza diritto di voto.

2 Il Comitato Investimenti si riunisce almeno quattro volte l'anno. Nello specifico, il Comitato ha i seguenti compiti:

- rendicontazione trimestrale al Consiglio di fondazione.
- elabora il regolamento di investimento, le direttive generali di investimento, in particolare l'asset

allocation strategica (SAA secondo l'Allegato A), e formula le relative proposte all'attenzione del Consiglio di fondazione.

- seleziona i gestori di portafoglio e i consulenti esterni e ne monitora le attività.
- monitora l'attività di investimento e la performance degli investimenti.
- fornisce consulenza e supporto al Responsabile Investimenti.

Art. 8 Responsabile Investimenti

1 Il Responsabile Investimenti attua le direttive del Consiglio di fondazione e del Comitato Investimenti sulla base del regolamento e delle direttive di investimento a livello di patrimonio complessivo.

2 Il Responsabile Investimenti

- prepara, tra le altre cose, la base decisionale per il regolamento di investimento, le direttive generali di investimento e la definizione della strategia di investimento (SAA).
- gestisce i flussi di cassa tra le singole classi di investimento e i gestori di portafoglio.
- prepara il processo di selezione dei gestori di portafoglio e dei consulenti, negozia le condizioni contrattuali e formula le relative proposte al Comitato Investimenti. Riferisce al Comitato Investimenti sulle relative misure di monitoraggio, controllo e correttive.
- negozia con il Global Custodian ed eventuali altre banche depositarie la cooperazione e le condizioni e propone eventuali modifiche.
- riferisce sull'attività di investimento e sulla performance degli investimenti.
- coordina i flussi di cassa tra i conti commerciali e di investimento sulla base del piano di liquidità dell'istituto di previdenza.
- è responsabile dell'attuazione degli obblighi previsti per l'utilizzo dei derivati OTC (monitoraggio delle soglie, obbligo di allestire e conservare documenti e obbligo di comunicazione, ecc) conformemente alla LInFi e alla OInFi.

Art. 9 Banca depositaria

1 La banca depositaria

- detiene e gestisce titoli e cartelle ipotecarie.
- elabora le transazioni, compresa la tassa di bollo.
- recupera l'imposta preventiva.
- tiene la necessaria contabilità e informa gli organi di controllo incaricati.
- fornisce servizi aggiuntivi come il prestito titoli (securities lending).
- fornisce una piattaforma di comunicazione adeguata.

Art. 10 Contabilità titoli

1 L'ufficio Contabilità titoli prepara i bilanci mensili. È aggiornato secondo le regole della Swiss GAAP FER 26 e fornisce documenti verificabili per le autorità di contabilità finanziaria e di controllo.

Art. 11 Integrità e lealtà

1 Tutte le persone o gli enti incaricati della gestione o dell'investimento del patrimonio della Fondazione sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia di lealtà e integrità della previdenza professionale. Si

applicano la Carta ASIP e la relativa direttiva dell'ottobre 2011.

2 Nello specifico

- devono essere abilitati e offrire la garanzia di soddisfare i requisiti di cui all'art. 51b cpv. 1 LPP e rispettare l'art. 48g-48l OPP 2.
- sono soggetti al dovere fiduciario della diligenza e, nell'ambito delle loro attività, devono salvaguardare gli interessi degli assicurati della Fondazione. A tal fine, si assicurano che non si verifichino conflitti di interesse dovuti ai loro rapporti personali e commerciali.
- non svolgono affari per conto proprio ai sensi dell'art. 48j OPP 2.
- la tipologia di indennità e l'ammontare devono essere chiaramente definiti in un accordo scritto. Sono tenuti a cedere alla Fondazione tutti i vantaggi pecuniari che ottengono in relazione all'esercizio della loro attività per la Fondazione.
- comunicano annualmente le proprie relazioni di interesse ai sensi dell'art. 48l OPP 2.

3. Direttive generali

Art. 12 Contenuto

1 Le direttive generali definiscono il quadro di riferimento ammissibile per la gestione del patrimonio investito. Agli organi esecutivi vengono assegnati obiettivi e restrizioni dei rischi supplementari e legati agli ordini. Qualunque deviazione deve essere giustificata.

2 La performance viene misurata rispetto all'indice di riferimento del portafoglio complessivo, in conformità all'Allegato B.

3 L'universo d'investimento disponibile e le restrizioni relative agli ordini sono descritti nell'Allegato C delle direttive generali di investimento.

4 L'Allegato D definisce i principi di bilancio.

5 Estensione delle opzioni di investimento ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2 sono possibili in particolare se-
condo quanto stabilito dall'Allegato C, dove la conformità all'art. 50 cpv. 1-3 OPP 2 è dimostrata in modo inequivocabile nell'allegato del conto annuale.

Art. 13 Restrizioni di investimento

1 In generale si applicano le seguenti restrizioni:

- non sono consentite transazioni dirette sulle borse merci.
- le partecipazioni sotto forma di investimenti diretti in società quotate in borsa sono consentite fino a un massimo del 3% della rispettiva capitalizzazione di borsa e del 2% del portafoglio complessivo.
- possono essere acquistate solo obbligazioni negoziabili, obbligazioni di cassa, obbligazioni fondiarie e crediti del mercato monetario con un rating di almeno BB- secondo Standard & Poor's o Ba3 secondo Moody's. In caso di rating diversi, quello più basso funge da parametro di riferimento. Se tale rating non è disponibile, si applicano i rating interni emessi da UBS o ZKB. Il rating medio deve rientrare nella fascia Investment Grade. Per gli investimenti nel mercato monetario

è sufficiente il rating dell'emittente. Se il rating scende al di sotto del requisito minimo, l'obbligazione deve essere venduta entro un trimestre.

- l'uso di strumenti derivati è generalmente consentito, a condizione che possano derivare da investimenti di base conformi all'OPP 2. Possono essere utilizzati come derivati sia i contratti standardizzati negoziati in borsa che i contratti OTC (tenendo in debita considerazione il rischio di controparte, che deve essere classificata come «controparte finanziaria grande» CF+ ai sensi della LInFi). L'uso autorizzato dei derivati è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 56a OPP2, alla LInFi e alla OInFi (Profond si classifica come «piccola controparte finanziaria» CF-), nonché al Regolamento di investimento. In particolare, tutti gli obblighi che possono risultare durante l'esercizio dei derivati devono essere coperti interamente in qualsiasi momento dalla liquidità (operazioni che aumentano l'impegno) o dagli investimenti di base (operazioni che riducono l'impegno).
- è vietata la vendita allo scoperto di investimenti di base.

Art. 14 Esercizio del diritto di voto come azionista

1 Il diritto di voto di Profond in qualità di azionista di società anonime svizzere quotate in Svizzera o all'estero deve essere esercitato dal Responsabile Investimenti.

2 In caso di investimenti collettivi che consentono di esprimere preferenze di voto, il Responsabile Investimenti è libero di decidere se esprimere la preferenza o astenersi.

3 Nell'esercizio dei diritti elettorali e di voto, il Responsabile Investimenti deve tenere conto

- degli interessi a lungo termine degli assicurati,
- degli interessi a lungo termine degli azionisti,
- della durevole prosperità dell'istituto di previdenza e
- dell'ottimizzazione a lungo termine dei valori patrimoniali.

4 Il Responsabile Investimenti può consultare terzi indipendenti, il Comitato Investimenti e/o il Consiglio di fondazione per ottenere informazioni e suggerimenti. Egli riferisce al Comitato Investimenti e al Consiglio di fondazione una volta all'anno in merito all'esercizio dei diritti elettorali e di voto.

5 Il comportamento di voto viene comunicato agli assicurati una volta all'anno in un rapporto riassuntivo. Se Profond non è d'accordo con le proposte del Consiglio d'amministrazione o si astiene dal voto, questo deve essere riportato in modo dettagliato nel suddetto rapporto.

6 Il prestito di azioni di società anonime svizzere quotate in Svizzera o all'estero è consentito solo nella misura in cui ciò non impedisce a Profond di esercitare i propri diritti di voto.

Art. 15 Piano di informazione

Periodicità	Informatore	Destinatario	Contenuto
Annuale	Consiglio di fondazione	Destinatari	– Rapporto annuale comprensivo di relazione sulle attività e sulle prestazioni
Trimestrale	Responsabile Investimenti	CF Istituto di previdenza	– Rapporto di attività – Rapporto sui rischi – Rapporto sulle prestazioni
Trimestrale	Gestori dei portafogli esterni	Controllore	– Rapporto di attività – Reporting
Mensile	Accounting previdenza e reporting	Responsabile Investimenti	– Piano di liquidità
Trimestrale	Controlling	Responsabile Investimenti CF Istituto di previdenza	– Reporting – Rapporto di controlling

4. Riserve di fluttuazione di valore

Art. 16 Riserve di fluttuazione di valore

1 Le riserve di fluttuazione di valore sono iscritte al passivo del bilancio per compensare le fluttuazioni di valore all'attivo e garantire la remunerazione necessaria.

2 L'importo mirato della riserva di fluttuazione di valore è calcolato applicando il cosiddetto metodo economico-finanziario. Con questo metodo, in base alle caratteristiche di rischio e di rendimento delle categorie di investimento presenti nella strategia di investimento, viene determinata la riserva di fluttuazione di valore che garantisce con sufficiente certezza la remunerazione minima richiesta per gli oneri su un orizzonte temporale di un anno.

3 L'importo mirato per la riserva di fluttuazione di valore è espresso in percentuale del capitale di previdenza più gli accantonamenti tecnici, con l'obiettivo di ottenere un livello di confidenza del 97,5% in un anno. L'ammontare di questo importo mirato viene verificato annualmente e adeguato alla situazione corrente, rispettando il principio della coerenza nel metodo di calcolo.

5. Disposizioni varie

Art. 17 Riserva di modifiche

1 Il Consiglio di fondazione ha il diritto di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento di investimento.

Art. 18 Entrata in vigore

1 Il presente regolamento entra in vigore, con delibera del Consiglio di fondazione del 26 novembre 2024, il 1° gennaio 2025 e sostituisce il regolamento di investimento del 25 ottobre 2022. Le modifiche al regolamento entrano in vigore con delibera del Consiglio di fondazione.

Il Consiglio di fondazione
Zurigo, 26 novembre 2024

Allegati al regolamento di investimento

Allegato A:

Asset allocation strategica (dal 1° gennaio 2025)

Il superamento del limite superiore e inferiore dei margini di manovra dovuto al mercato deve essere compensato nel mese successivo in caso di investimenti liquidi e nel trimestre successivo in caso di investimenti illiquidi.

Classe di investimento	Strategia in %	Limite inferiore del margine in %	Limite superiore del margine in %
Liquidità	2	1	12
Obbligazioni CHF	0	0	5
Obbligazioni VE	14	0	19
Azioni Svizzera	17	12	22
Azioni Estero	30	25	35
Immobili Svizzera	16	10	22
Immobili Estero	6	3	10
Infrastruttura	5	2	10
Investimenti alternativi	10	3	25
Private Markets	6	3	15
Drawdown Management	4	0	10
Altro	0	0	3
Totale Valute estere	30	25	35
Totale Azioni	47	41	53
Duration Obbligazioni	Index	0.3x	2.2x

Allegato B:
Indice di riferimento del portafoglio complessivo (dal 1° gennaio 2025)

Classe di investimento	Ponderazione in %	Indice di riferimento della classe di investimento
Liquidità	2	SARON Fix (SRFXON3)
Obbligazioni CHF	0	SBI Swiss Bond Index Total AAA-BBB 1-5 anni TR (ST15T)
Obbligazioni VE	14	Bloomberg Global Aggregate Corporates 1-3 anni TR (CHF hedged) (H09886CH)
Azioni Svizzera	17	SLI Swiss Leader Index TR (SLIC)
Azioni Estero	30	MSCI World ex Switzerland (USA Gross) (NF139072)
Immobili Svizzera	16	KGAST Immo-Index Svizzera (WUPIKGAS)
Immobili Estero	6	Global Real Estate Fund Index (GREFI) Core (CHF hedged)
Infrastruttura	5	5% annuo fisso in CHF
Private Markets	6	5% annuo fisso in CHF
Drawdown Management	4	SG Trend Index (CHF hedged)
Totale	100	

Allegato C: Direttive di investimento

Art. 1 Liquidità/crediti

Obiettivo di investimento

Performance nel contesto del rendimento del benchmark corretto per i costi e il rischio.

Indice di riferimento della classe di investimento

SARON Fix (Bloomberg Ticker: SRFXON3 Index)

Universo di investimento

- Conto di previdenza
- Conto corrente
- Investimenti nel mercato monetario come i CCMM della Confederazione e gli SNB Bills

Restrizioni di investimento

Il rating a breve termine degli strumenti del mercato monetario deve corrispondere al momento dell'acquisto a un rating di almeno A-1 (Standard & Poor's) o P-1 (Moody's) o a un rating equivalente di un'altra agenzia di rating riconosciuta. Se tale rating non è disponibile, si applicano i rating interni emessi da UBS o ZKB. In caso di rating diversi, quello più basso funge da parametro di riferimento.

Art. 2 Obbligazioni CHF

Obiettivo di investimento

Performance nel contesto del rendimento del benchmark corretto per i costi e il rischio.

Indice di riferimento della classe di investimento

SBI Swiss Bond Index Totale AAA-BBB 1-5 anni (TR) (Bloomberg ticker: ST15T Index)

Universo di investimento

Obbligazioni in CHF Svizzera ed estero

Restrizioni di investimento

- Possono essere acquistati o sottoscritti solo titoli quotati con un rating minimo di BB- secondo Standard & Poor's o Ba3 secondo Moody's. Se tale rating non è disponibile, si applicano i rating interni emessi da UBS o ZKB. In caso di rating diversi, quello più basso funge da parametro di riferimento. Il rating medio si applica agli investimenti collettivi.
- Nessuna obbligazione convertibile

Il rating medio deve rientrare nella fascia Investment Grade.

Derivati

- Utilizzo secondo l'art. 56a OPP 2, LInFi e le raccomandazioni dell'UFAS.
- Mercato secondario regolare garantito.

Art. 3 Obbligazioni in valuta estera

Obiettivo di investimento

Performance nel contesto del rendimento del benchmark corretto per i costi e il rischio.

Indice di riferimento della classe di investimento

Bloomberg Global Aggregate Corporates 1-3 anni TR (CHF hedged) (Bloomberg Ticker: H09886CH Index)

Restrizioni di investimento

- Possono essere acquistati o sottoscritti solo titoli quotati con un rating minimo di BB- secondo Standard & Poor's o Ba3 secondo Moody's. Se tale rating non è disponibile, si applicano i rating interni emessi da UBS o ZKB. In caso di rating diversi, quello più basso funge da parametro di riferimento. Il rating medio si applica agli investimenti collettivi.
- Nessuna obbligazione convertibile.

Il rating medio deve rientrare nella fascia Investment Grade.

Derivati

- Utilizzo secondo l'art. 56a OPP 2, LInFi e le raccomandazioni dell'UFAS.
- Mercato secondario regolare garantito.

Art. 4 Azioni Svizzera

Obiettivo di investimento

Performance nel contesto del rendimento del benchmark corretto per i costi e il rischio.

Indice di riferimento della classe di investimento

SLI Swiss Leader Index TR (SLIC)

Universo di investimento

Azioni svizzere quotate

Restrizioni di investimento

- Il grado di investimento è generalmente del 100%, ad eccezione della liquidità necessaria per la costituzione delle posizioni e della liquidità derivante dalla liquidazione delle posizioni.
- Singola posizione massimo 3% della capitalizzazione di borsa o massimo 2% del portafoglio complessivo.

Derivati

- Utilizzo secondo l'art. 56a OPP 2, LInFi e le raccomandazioni dell'UFAS.
- Mercato secondario regolare garantito.

Art. 5 Azioni Estero

Obiettivo di investimento

Performance nel contesto del rendimento del benchmark corretto per i costi e il rischio.

Indice di riferimento della classe di investimento

MSCI World ex Switzerland (USA Gross) (NF139072)

Universo di investimento

Azioni liquide regolarmente negoziate in una borsa valori estera.

Restrizioni di investimento

- Il grado di investimento è generalmente del 100%, ad eccezione della liquidità necessaria per la costituzione delle posizioni e della liquidità derivante dalla liquidazione delle posizioni.
- Singola posizione massimo 3% della capitalizzazione di borsa o massimo 2% del portafoglio complessivo.

Strumenti derivati

- Utilizzo secondo l'art. 56a OPP 2, LInFi e le raccomandazioni dell'UFAS.
- Mercato secondario regolare garantito.

Art. 6 Immobili Svizzera

Obiettivo di investimento

Performance nel contesto del rendimento del benchmark corretto per i costi e il rischio.

Indice di riferimento della classe di investimento

KGAST Immo Index Svizzera (Bloomberg Ticker: WUPIKGAS Index)

Filosofia di investimento

- Gestione attiva del portafoglio immobiliare.
- Ubicazioni superiori alla media (confronto relativo nella regione).
- Diversificazione per anno di costruzione, tipologia e regione.

Universo di investimento

- Profond Fondazione di investimento: immobili residenziali puri e misti, commerciali/industriali/logistici, detenuti direttamente o indirettamente.
- Patrimonio separato di fondazioni di investimento di terzi.
- Fondi immobiliari.
- Società associate.
- Partecipazioni in società immobiliari non quotate in borsa il cui scopo principale è l'acquisto e la vendita o l'affitto e la gestione di terreni di proprietà.

Restrizioni di investimento

Per gli strumenti di investimento indiretti:

- partecipazione: la partecipazione di Profond non può superare il 10% del patrimonio complessivo di una fondazione di investimento immobiliare o di un fondo immobiliare. Ciò non vale per Profond Fondazione d'investimento e per i suoi singoli gruppi d'investimento, il cui patrimonio complessivo può raggiungere anche il 100%. Diversificazione: è necessario prendere in considerazione diversi strumenti/offerti.
- la partecipazione in società immobiliari non quotate in borsa è consentita solo se Profond detiene almeno due terzi del capitale della società immobiliare e due terzi dei voti.

Il capitale di terzi di tutte le società immobiliari detenute da Profond non può superare il 30% del valore degli immobili.

Art. 7 Immobili Estero

Obiettivo di investimento

Performance nel contesto del rendimento del benchmark corretto per i costi e il rischio.

Indice di riferimento della classe di investimento

Global Real Estate Fund Index (GREFI) Core (CHF hedged)

Universo di investimento

- Profond Fondazione di investimento: immobili residenziali puri e misti, commerciali/industriali/logistici, detenuti direttamente o indirettamente in Germana o Austria. L'investimento è detenuto come portafoglio in run-off.
- Patrimonio separato di fondazioni di investimento di terzi.
- Fondi immobiliari.
- Società non quotate in borsa con una maggioranza di controllo da parte di Profond.

Restrizioni di investimento

- Partecipazione: la partecipazione di Profond non può superare il 10% del patrimonio complessivo di una fondazione di investimento immobiliare o di un fondo immobiliare. Ciò non vale per Profond Fondazione d'investimento e per i suoi singoli gruppi d'investimento, il cui patrimonio complessivo può raggiungere anche il 100%.
- Diversificazione: è necessario prendere in considerazione diversi strumenti/offerti.

Art. 8 Investimenti in infrastrutture

Obiettivo di investimento

Ottenere un rendimento in linea con il benchmark.

Universo di investimento

- Investimenti indiretti e diversificati in infrastrutture.
- Gli investimenti sono generalmente detenuti in società veicolo, Limited Partnership, Fund of Funds o Managed Account.
- Le partecipazioni dirette a oggetti infrastrutturali con focus sulle energie rinnovabili sono detenute come portafoglio in run-off, non sono effettuati ulteriori acquisti in investimenti diretti.

Restrizioni di investimento

- Possono essere effettuati solo investimenti che non comportino l'obbligo di compensazione.
- Nel caso di un investimento diretto, è necessario effettuare un'attenta valutazione secondo standard di valutazione riconosciuti e una due diligence.

Art. 9 Investimenti alternativi

Obiettivo di investimento

Ottenere un rendimento in linea con il benchmark.

Universo di investimento

- Investimenti indiretti e diversificati in Private Equity, Private Debt, Managed Futures (Drawdown Management), Hedge Funds e investimenti alternativi come ad es. Insurance Linked Securities.
- Gli investimenti sono generalmente detenuti in società veicolo, Limited Partnership, Fund of Funds o Managed Account.

Restrizioni di investimento

Possono essere effettuati solo investimenti che non comportino l'obbligo di compensazione.

Allegato D: Principi di bilancio

L'iscrizione in bilancio e la valutazione degli investimenti vengono effettuate conformemente alle disposizioni della Swiss GAAP FER 26, del CO e della LPP.

Classe di investimento	Iscrizione in bilancio al
Liquidità, depositi a termine, conto corrente	
- in CHF	- valore nominale
- in valuta estera	- valore nominale/tasso di cambio
Crediti in CHF	valore nominale al netto delle rettifiche di valore necessarie
Obbligazioni	
- in CHF	- valore di mercato
- in valuta estera	- valore di mercato/tasso di cambio
Azioni	
- Svizzera	- valore di mercato
- Estero	- valore di mercato/tasso di cambio
Immobili	
- Detenuti indirettamente (fondo immobiliare) CHF	- NAV/prezzo di borsa
- Detenuti indirettamente (fondo immobiliare) VE	- NAV/prezzo di borsa/tasso di cambio
- Fondazioni di investimento CHF e VE	- NAV/tasso di cambio
- Società immobiliari	- valore reddituale, valore netto della società
Investimenti alternativi	
- Investimenti indiretti	- valore di mercato, NAV
- Investimenti diretti (run-off)	- valore equo (Fair Value), valore di mercato

Allegato E: Controllo e rappresentazione delle posizioni in derivati

1. Principi della rappresentazione

- Le posizioni in derivati devono essere rappresentate in termini di impatto sulla struttura e sul potenziale di evoluzione del valore del patrimonio investito.
- Le posizioni che hanno le caratteristiche di valori di base vengono indicate nell'allegato al conto annuale come esposizione nella corrispondente classe di investimento.
- Le posizioni che hanno impatto solo in funzione degli sviluppi del mercato o che dipendono dalle decisioni del responsabile degli investimenti sono indicate e riportate in un'allegato speciale.

2. Principi di gestione

L'utilizzo dei derivati deve essere conforme alle disposizioni dell'OPP 2. Quando si utilizzano i derivati, devono essere osservate le raccomandazioni dell'UFAS che servono a interpretare le norme giuridiche relative ai derivati.

Profond

Profond Vorsorgeeinrichtung
Zollstrasse 62
8005 Zürich
T 058 589 89 81

Profond Institution de prévoyance
Avenue de la Rasude 5
1006 Lausanne
T 058 589 89 81

info@profond.ch
www.profond.ch